

COMUNE DI GORNATE OLONA

PROVINCIA DI VARESE

Gornate Olona, 23 Novembre 2015

OGGETTO: RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/12.

L'art. 34 comma 13 del DL 179/2012 dispone che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Si rende necessario dare atto pertanto espressamente:

1. delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004 (Corte Cost., 325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa [COM(96)443]).

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico

ILLUMINAZIONE VOTIVA:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29.08.1995 è stato stabilito che il servizio in oggetto venisse affidato in concessione per la durata di anni nove, affidando al concessionario la gestione delle lampade votive e che, pertanto, la procedura applicabile avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 30 del D. Lgs.163/2006;

Il servizio non comporta storicamente una spesa in quanto esiste una concessione di servizi che prevede la riscossione delle entrate relative alla gestione del servizio di illuminazione votiva in capo al soggetto concessionario. Il 31 dicembre 2013 la concessione è scaduta per cui sono in corso le procedure per la selezione del nuovo gestore secondo i principi sanciti dal D.Lgs 163/2006.

Il numero complessivo, in tutto il cimitero, è di n. 490 lampade votive.

La realizzazione degli impianti è stata effettuata negli anni dalla stessa Società, senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione, in cambio di una proroga del contratto di gestione e manutenzione, fino al 30.06.2014.

Nel periodo 01.07.2014 – 31.12.2014 è stata effettuata un'ulteriore proroga tecnica del servizio di illuminazione votiva in pendenza dello svolgimento della procedura di gara informale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;

In data 24.11.2014 venne indetta – preceduta da un avviso pubblico esplorativo – una gara per la concessione del servizio in parola. A tale gara vennero invitate n. 6 ditte interessate alla partecipazione.

Purtroppo la gara in discorso andò deserta, poiché la tariffe, i canoni e le prestazioni richieste dal Comune ai concorrenti risultavano assolutamente non remunerative rispetto allo svolgimento del servizio da svolgere.

Per quanto sopra, date anche la prospettata Unione dei Comune, era stata stabilita una ulteriore proroga del servizio sino al 31.12.2015.

Considerato che, attualmente, il servizio in questione risulta affidato alla ditta SAIE S.R.L. sulla base di una serie di proroghe avvenute negli anni precedenti, si ritiene non conforme all'ordinamento comunitario questo tipo di gestione e, pertanto, si ritiene necessario adottare ogni opportuna e celere determinazione per ricondurre a legalità l'attività gestionale di cui trattasi.

Il Comune di Gornate Olona provvederà , infatti, all'indizione di gara informale per l'affidamento del servizio di cui trattasi, conformemente all'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006.

Il capitolato speciale dovrà prevedere che il concessionario dovrà applicare le seguenti tariffe massime:

- tariffa di allacciamento: euro 6,00 oltre Iva, una tantum;
- canone di abbonamento: euro 15,00 oltre Iva all'anno.

Il capitolato altresì, dovrà provvedere quanto segue:

- il canone annuo da corrispondere al comune non dovrà essere inferiore al 15% dell'importo annuale incassato dalla ditta;
- i criteri di aggiudicazione della gara, dovranno comprendere una proposta di progetto tecnico, congruamente motivata, descritta e stimata economicamente dalla ditte concorrenti.

Si precisa che, con specifico riguardo al servizio di illuminazione votiva, il successivo comma 26 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, ha stabilito che *“al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.* A seguito

del succitato intervento riformatore del legislatore ed alla luce del nuovo quadro di riferimento normativo, l'affidamento a terzi della gestione del servizio di illuminazione votiva non risulta più regolato dalle specifiche norme riguardanti l'affidamento dei servizi pubblici locali, ma dalla disciplina di cui all'art. 30 del cd. Codice dei contratti pubblici e, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'articolo 125 regolante le cd. acquisizioni in economia.

L' Amministrazione comunale di Gornate Olona ritiene di continuare ad affidare in concessione a terzi la gestione del servizio de quo, per un periodo di anni 5, a partire dalla data di stipulazione del contratto di concessione, in modo da assicurare regolarità e continuità per un tempo ritenuto congruo al servizio in oggetto.

L' art. 30, co. 3 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., stabilisce che *“la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”*;